

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 17

**Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati.**

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 25 giugno 2019, n. 27)

**Art. 1**

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), dell'articolo 3 della [legge 28 agosto 1997, n. 284](#) (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in ottemperanza alla [legge regionale 8 gennaio 2002, n. 6](#) (Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi), promuove e finanzia progetti ed attività rivolte all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale dei ciechi pluriminorati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria si avvale dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus, in forza del protocollo d'intesa sottoscritto il 23 ottobre 2012 tra Regione Calabria dipartimento competente in materia di politiche sociali, IAPB Calabria e UICI Calabria.

**Art. 2**

(Competenze e termini)

1. *I progetti di cui all'articolo 1 sono presentati, ogni anno entro il 30 marzo, dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus all'assessorato competente in materia di politiche sociali, che provvede all'approvazione.*<sup>1</sup>
2. L'UICI Consiglio Regionale Calabria - Onlus e l'IAPB Comitato Regionale Calabria, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull'attività svolta nell'esercizio dell'anno precedente.
3. La Regione favorisce e sostiene, in particolare, tutti i progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti a tutte le fasce di età, finalizzati alla prevenzione, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, attraverso progetti di informazione, prevenzione e riabilitazione visiva, nonché attraverso servizi specializzati rivolti ai ciechi pluriminorati, in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da favorire l'educazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti di pari opportunità nella scuola, nel lavoro e nella società.

**Art. 3**

(Contributo)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è concesso annualmente, a partire dal 2019, all'UICI Onlus - Consiglio Regionale Calabria

---

<sup>1</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 giugno 2019, n. 27; il testo precedente era così formulato:**  
"1. *I progetti di cui all'articolo 1 sono presentati, ogni anno entro il 30 marzo, dall'assessorato competente in materia di politiche sociali, che provvede all'approvazione.*"

- e all'IAPB Comitato Regionale Calabria un contributo di 300.000,00 euro da versare sul conto corrente intestato a IAPB Comitato Regionale Calabria.
2. L'erogazione del contributo relativo all'anno successivo è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa all'anno precedente.

#### **Art. 4**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 nel limite annuale massimo di 300.000 euro, si provvede con le risorse disponibili al programma 20.03 - Altri Fondi - dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 con prelievo dal programma 20.03 e allocazione al programma U.12.08 in un capitolo di nuova istituzione.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

#### **Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.